



## ASAL – Associazione Scuole Autonome del Lazio

### Proposta di modifiche al Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004

Al termine di una vasta consultazione che l'Asal ha effettuato tra le scuole della regione Lazio, l'Associazione ha predisposto il seguente "pacchetto" di modifiche al D. Lgs. n.59/2004 da presentare ufficialmente nel gennaio 2005.

Per quanto riguarda gli allegati al decreto, l'Asal chiede la loro soppressione integrale, in attesa dei previsti regolamenti governativi. In subordine chiede di modificare gli articoli in cui tali allegati sono richiamati così come proposto nella seconda parte della seguente tabella.

TESTO ORIGINALE	MODIFICA
<p>ART. 7 – COMMA 1</p> <p>1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, <b>è di 891 ore</b>, oltre a quanto previsto al comma 2.</p>	<p>Art.7- COMMA 1 - MODIFICA</p> <p>Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, <b>è di 990 ore</b>, oltre a quanto previsto al comma 2.</p>
	<p>INSERIMENTO</p> <p>ART. 7 – COMMA 1 BIS</p> <p><b>E' altresì assicurato, compatibilmente con la consistenza di organico complessiva del personale docente determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, un monte ore annuale pari a 1320, comprensive del tempo mensa, per gli alunni che chiedano di avvalersi del servizio di tempo pieno.</b></p>
<p>Art.7-COMMA 2</p> <p>Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per <b>ulteriori 99 ore annue</b>, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete</p>	<p>Art.7-COMMA 2-MODIFICA</p> <p>Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti opzionali, coerenti con il profilo educativo, <b>fino ad un massimo del 25% del monte ore annuo di cui la comma precedente.</b></p> <p><b>Le istituzioni scolastiche possono organizzare un'offerta aggiuntiva, facoltativa per gli alunni.</b></p> <p>Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività opzionali e facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.</p>
<p>Art.7 COMMA 4</p> <p>Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,</p>	<p>Art.7, COMMA 4</p> <p>Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2 e 3 <b>è costituito l'organico funzionale di istituto.</b></p>

<p>dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.</p>	
<p>ART. 7 – COMMA 5 L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. <b>A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente</b> in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.</p>	<p>MODIFICA: L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. <b>A tale fine il gruppo di docenti cui è affidato ciascun alunno assicura</b> l'orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.</p>
<p>ART. 7 – COMMA 6 <b>Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.</b></p>	<p><b>SOPPRESSIONE</b></p>
<p>ART. 7 – COMMA 7 Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, <b>fermo restando quanto previsto dal comma 6.</b></p>	<p>ART. 7 – COMMA 7 MODIFICA Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.</p>
<p>Art.10 - COMMA1 Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, <b>è di 891 ore</b>, oltre a quanto previsto al comma 2.</p>	<p>Art.10 - COMMA 1 - MODIFICA Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, <b>è di 990 ore</b>, oltre a quanto previsto al comma 2.</p>
<p>Art.10 - COMMA 2 Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, <b>per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale</b> per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.</p>	<p>Art.7 - COMMA 2 - MODIFICA Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti opzionali, coerenti con il profilo educativo, <b>per ulteriori 99 ore.</b> Il monte ore annuale complessivo, comprendente le 990 ore obbligatorie e le eventuali 99 ore aggiuntive comprende una quota di attività e insegnamenti opzionali fino ad un massimo del 25%. <b>Le istituzioni scolastiche possono organizzare un'offerta aggiuntiva, facoltativa per gli alunni.</b> Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività opzionali e facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.</p>
<p>ART.10 - COMMA 4 Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei</p>	<p>ART.10 - COMMA 4 Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2 e 3, è costituito l'organico funzionale di istituto.</p>

<p>posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.</p>	
<p>ART. 10 – COMMA 5 L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. <b>A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente</b> in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.</p>	<p>MODIFICA: L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. <b>A tale fine il gruppo di docenti cui è affidato ciascun alunno assicura</b> l'orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.</p>
<b>EMENDAMENTI SUGLI ARTICOLI CHE RINVIANO AGLI ALLEGATI</b>	
<p>ART. 12 – COMMA 2 Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, <b>si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.</b></p>	<p>MODIFICA: Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, <b>le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, adattano il curriculum degli alunni agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici d'apprendimento indicati nell'allegato A.</b></p>
<p>ART. 13 – COMMA 3 Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, <b>si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato B</b> facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.</p>	<p>MODIFICA: Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, <b>le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, adattano il curriculum degli alunni agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici d'apprendimento indicati nell'allegato B</b> facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.</p>
<p>ART. 14 – COMMA 2 Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, <b>si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato C</b>, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.</p>	<p>MODIFICA: Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, <b>le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, adattano il curriculum degli alunni agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici d'apprendimento indicati nell'allegato C</b> facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.</p>